DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(98/25/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che nel 1997 sono comparsi focolai di peste suina classica nei Paesi Bassi; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha facoltà di compensare le perdite subite;

considerando che, non appena la peste suina classica è stata ufficialmente confermata, le autorità dei Paesi Bassi hanno noficato l'adozione degli opportuni provvedimenti, comprese le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE;

considerando che i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione vari documenti tecnici e finanziari e una domanda di rimborso per i primi 217 focolai comparsi sul proprio territorio;

considerando che la Commissione ha verificato se erano state rispettate tutte le norme comunitarie nel settore veterinario e se erano soddisfatte le condizioni per la concessione del contributo finanziario della Comunità;

considerando che, tenuto conto dei fatti rilevati e comunicati dalla Commissione alle autorità dei Paesi Bassi, viene deciso il versamento di un primo anticipo, con riserva della decisione difinitiva quanto all'importo globale della partecipazione finanziaria e delle eventuali riduzioni;

considerando inoltre che a seguito dell'entità dei fondi disponibili il contributo finanziario può essere per ora concesso soltanto per i primi 195 focolai;

considerando che per i focolai manifestatisi successivamente potrà essere concesso un ulteriore contributo finanziario una volta effettuata la verifica di cui sopra;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi possono ottenere una partecipazione finanziaria pari al massimo a 31,3 milioni di ECU quale contributo finanziario della Comunità per l'indennizzo dei proprietari delle aziende infette e delle aziende che hanno avuto contatti con queste ultime per i primi 195 focolai di peste suina classica comparsi sul proprio territorio nel 1997.

Articolo 2

1. La partecipazione finanziaria della Comunità viene concessa previa presentazione dei documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui si è proceduto all'abbattimento di suini. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

   i) per le aziende infette:

   — ubicazione e indirizzo,

   — data del sospetto della malattia e data della conferma,

   — numero di suini abbattuti e distrutti e data dell'abbattimento e della distruzione,

   — metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,

   — tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,

   — tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario dell'allevamento infetto; risultati degli esami eseguiti,

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

— presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

ii) per le aziende che hanno avuto contatti:

— dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,

— azienda infetta (focolaio) con la quale si presume vi siano stati o sono stati confermati contatti; tipo di contatti;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e il loro indirizzo, il numero degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto al netto dell'IVA.

Articolo 3

I Paesi Bassi trasmettono i documenti giustificativi di cui all'articolo 2 entro il 19 dicembre 1997.

Articolo 4

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione